



Segnalazioni *"whistleblowing"*

REGOLAMENTO

In vigore dal 17 dicembre 2023

Sommario

| | |
|--|----|
| 1. PREMESSA | 2 |
| 2. DEFINIZIONI | 2 |
| 6. MODALITÀ DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA “WHISTLEBLOWING” | 8 |
| 7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE “WHISTLEBLOWING” | 9 |
| 8. PRESIDI DI RISERVATEZZA | 10 |
| 9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI INTERNE | 11 |
| 10. USO IMPROPRIO DEI CANALI DI SEGNALAZIONE | 12 |
| 15. DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO “WHISTLEBLOWING” | 16 |
| 16. RIMANDI | 16 |

1. PREMESSA

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire la ricezione, l’analisi e il trattamento delle informazioni relative alle attività a rischio e delle segnalazioni (cd. *whistleblowing*) in ottemperanza ai seguenti riferimenti normativi:

- decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (art. 48);
- regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR);
- decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196 (Codice *privacy*);
- decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
- linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedura per la presentazione delle segnalazioni esterne;

e avuto riguardo, quale buona prassi, agli articoli 52-bis e 52-ter del Testo Unico Bancario e al Titolo IV, Capitolo 3, Sezione VIII della Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 destinata alle banche.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura si intendono:

| TERMINE | DEFINIZIONE |
|---|--|
| Soggetto preposto alla ricezione, all’esame e alla valutazione delle segnalazioni interne (<i>whistleblowing</i>) | Organismo di Vigilanza (anche “OdV”). Nel caso in cui la Persona coinvolta sia un membro dell’OdV, il Collegio Sindacale. ¹ |
| Segnalazione interna | Comunicazione effettuata tramite il canale individuato da un Soggetto Segnalante in merito alla commissione o tentata commissione di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di Artigiancredito, venute a conoscenza nel contesto lavorativo; ✓ violazioni o elusioni fraudolente dei principi e delle prescrizioni del Modello Organizzativo e |

¹ Nel prosieguo del Regolamento si farà sempre unicamente riferimento all’OdV, avuto presente che l’OdV è sostituito dal Collegio Sindacale in caso di *escalation*.

| | |
|-----------------------------|---|
| | <p>delle regole comportamentali del Modello 231 e/o del Codice etico;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; ✓ violazioni della Politica aziendale di contrasto alla corruzione; ✓ violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali; ✓ atti o fatti che possono costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività di intermediazione finanziaria quali, a titolo di esempio: l’esercizio di attività riservate non autorizzate; il compimento di operazioni rilevanti vietate dalla Banca d’Italia o nelle more del rilascio dell’autorizzazione; ✓ violazioni di norme <i>antitrust</i> come la costituzione di cartelli o il compimento di pratiche scorrette e anti-competitive; ✓ anomalie nel compimento di operazioni di gestione. |
| <p>Segnalazione esterna</p> | <p>Segnalazione effettuata al canale di segnalazione dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o al canale di segnalazione <i>whistleblowing</i> della Banca d’Italia allorché:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ il Soggetto Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito; ✓ il Soggetto Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; ✓ il Soggetto Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. |
| <p>Soggetto Segnalante</p> | <p>Soggetto, appartenente a una delle seguenti categorie di seguito riportate, che effettua una Segnalazione interna o esterna o presenti una denuncia all’Autorità giurisdizionale o effettui una divulgazione pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ lavoratori dipendenti (qualunque tipologia contrattuale) di Artigiancredito o coloro che comunque operano sulla base di rapporti che |

| | |
|---|--|
| | <p>ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, compresi volontari e tirocinanti;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ esponenti aziendali; ✓ soggetti terzi aventi rapporti e relazioni d’affari con Artigiancredito (per esempio <i>shareholder</i>, clienti, fornitori, consulenti). |
| Persona/e coinvolta/e | Soggetto/i a cui si riferiscono le violazioni oggetto di Segnalazione. |
| Persona/e menzionata/e | Soggetto/i diverso/i dalla/e Persona/e coinvolta/e a qualunque titolo menzionato/i nella segnalazione al fine di rendere sufficientemente comprensibile il referto della violazione o tentata violazione. |
| Facilitatore | La persona che assiste fiduciarmente e in via riservata il Soggetto Segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo. |
| Persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante | Persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del Segnalante, per esempio: colleghi, ex-colleghi o collaboratori, che potrebbero essere a rischio di ritorsioni a seguito della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata da un Segnalante del medesimo contesto lavorativo. |
| Colleghi di lavoro del Segnalante | Persone che lavorano nel momento della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante e hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente. |
| Ulteriori enti protetti da ritorsione | Gli enti di proprietà del Segnalante, gli Enti per i quali il Segnalante lavora, gli Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di tali soggetti. |

3. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali dei Soggetti Segnalanti avviene in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali.

Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni che comportano un trattamento di dati personali da parte delle istituzioni, organi o organismi dell’UE deve inoltre avvenire in conformità al Regolamento (UE) 2018/172587.

La tutela dei dati personali è assicurata altresì agli altri soggetti a cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la Persona coinvolta e la Persona menzionata nella segnalazione in quanto interessati dal trattamento dei dati.

Artigiancredito è il titolare del trattamento per quanto afferisce al canale di segnalazione interna, ANAC per il canale di segnalazione esterno e le Autorità competenti a cui le segnalazioni vengono trasmesse per le segnalazioni ricevute.

L’OdV e le funzioni interne coinvolte nel processo di gestione delle segnalazioni sono i soggetti autorizzati al trattamento dei dati relativi alla segnalazione interna, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 2-*quaterdecies* del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I soggetti a cui Artigiancredito affida l’approntamento di misure tecniche e organizzative al fine di rendere più sicuro e adeguato il canale di gestione delle segnalazioni e ridurre il rischio per i diritti degli interessati, come il *provider* che fornisce la piattaforma per le segnalazioni crittografate per conto di Artigiancredito, sono responsabili del trattamento.

In base alle previsioni della normativa in materia di dati personali e del decreto legislativo n. 24/2023, il titolare del trattamento, i responsabili del trattamento e le persone autorizzate a trattare i dati personali sono tenuti a rispettare, in particolare, i seguenti principi fondamentali:

- ✓ Trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati («liceità, correttezza e trasparenza»).
- ✓ Raccogliere i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce effettuate da parte dei soggetti tutelati dal decreto legislativo n. 24/2023 («limitazione della finalità»).
- ✓ Garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»). A tal riguardo il decreto legislativo n. 24/2023 precisa che i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio. La procedura deve assicurare che soltanto l’OdV possa associare la segnalazione all’identità del Soggetto Segnalante.
- ✓ Assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia che viene gestita («esattezza»).
- ✓ Conservare i dati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non

oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione («limitazione della conservazione»).

- ✓ Effettuare il trattamento in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). Nel contesto in esame, caratterizzato da elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati, il ricorso a strumenti di crittografia nell'ambito dei canali interni e del canale esterno di segnalazione, è di regola da ritenersi una misura adeguata a dare attuazione, fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, al già menzionato principio di integrità e riservatezza. Le misure di sicurezza adottate devono, comunque, essere periodicamente riesaminate e aggiornate.
- ✓ Definire un modello di gestione delle segnalazioni in conformità ai principi di protezione dei dati. In particolare, tali misure devono fare in modo che non siano resi accessibili, in via automatica senza il tramite del titolare del trattamento o soggetto autorizzato, dati personali a un numero indefinito di soggetti.
- ✓ Effettuare, nella fase di progettazione del canale di segnalazione e dunque prima dell'inizio del trattamento, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nei casi in cui il trattamento delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate (a causa ad esempio del gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati anche dati sensibili o del ricorso a strumenti informatici e tecnologici nuovi) al fine di individuare e applicare le necessarie misure tecniche per evitare tale rischio.
- ✓ Rendere *ex ante* ai possibili interessati (per esempio: Soggetti Segnalanti, Soggetti Segnalati, persone interessate dalla segnalazione, facilitatori, eccetera) un'informazione sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi sul sito web e sulla piattaforma, o tramite informative brevi in occasione dell'utilizzo degli altri canali previsti dal decreto. Non devono invece essere fornite informative *ad hoc* ai vari soggetti interessati.
- ✓ Assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni.
- ✓ Garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione. Nel caso in cui l'accesso ai canali interni e al canale esterno di segnalazione avvenga dalla rete dati interna del soggetto obbligato e sia mediato da dispositivi *firewall* o *proxy*, deve essere garantita la non tracciabilità – sia sulla piattaforma informatica che negli apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni – del Soggetto Segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali.
- ✓ Garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione. Deve essere evitato il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del Soggetto Segnalante. In caso di violazione della disciplina sulla tutela dei dati personali da parte delle persone autorizzate o dei responsabili del trattamento, la

responsabilità ricade in capo al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sotto la cui direzione dette persone hanno operato.

Da ultimo, vale precisare che la Persona coinvolta o la Persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell’ambito della segnalazione, non possono esercitare direttamente i diritti che normalmente il GDPR riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all’oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento), ciò in quanto dall’esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell’identità del Soggetto Segnalante, ma tali diritti possono essere esercitati per il tramite del Garante con le modalità di cui all’articolo 160 del Codice della *privacy*.

In tali casi, dunque, al Soggetto segnalato o alla Persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest’ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

4. ELEMENTI E CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la ricognizione dei fatti da parte dell’OdV o, nel caso, da parte di ANAC.

In particolare, è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

Il Soggetto Segnalante può indicare chiaramente nell’oggetto della segnalazione che si tratta di una segnalazione per la quale intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

5. LE SEGNALAZIONI ANONIME E LA LORO TRATTAZIONE

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e come tali gestite e trattate anche per quanto riguarda la conservazione della documentazione.

In ogni caso, il Soggetto Segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato all'ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

6. MODALITÀ DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA “WHISTLEBLOWING”

Le segnalazioni interne possono essere inoltrate secondo più modalità.

Artigiancredito ha istituito un canale di segnalazione che garantisce, tramite un sistema di crittografia, la riservatezza dell'identità del Soggetto Segnalante o dell'eventuale Facilitatore, della/e Persona/e coinvolta/e e della/e Persona/e menzionata/e nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Il canale è accessibile al seguente link:

<https://artigiancredito.integrityline.com/>

In alternativa, è comunque possibile inviare le segnalazioni a un'apposita casella di posta elettronica: segnalazioniact@gmail.com, consultabile unicamente dai componenti dell'OdV, o effettuare segnalazioni in forma orale attraverso linee telefoniche e sistemi di messaggistica vocale sull'utenza telefonica del Referente aziendale 231 o mediante un incontro diretto, fissato entro un termine ragionevole, con l'OdV o, in caso di urgenza, anche soltanto con il Referente aziendale 231 o con uno o più membri dell'OdV.

Per agevolare il Soggetto Segnalante è stato predisposto un format non vincolante di *Modulo di segnalazione (Allegato 1 – Mod. segnalazione whistleblowing)*; le segnalazioni in forma scritta sono comunque accettate senza obbligo di schemi precostituiti.

In tutti i casi in cui la Persona coinvolta nella violazione o nella tentata violazione non sia un superiore gerarchico o il referente interno del Soggetto Segnalante, quest'ultimo potrà rivolgersi per la segnalazione anche a tali figure; in tal caso il ricevente la segnalazione deve provvedere senza indugio, e comunque entro e non oltre sette giorni dal ricevimento, a informare l'OdV, dando contestuale notizia al Soggetto Segnalante della trasmissione dell'informazione.

L’invio della segnalazione consente l’avvio dell’attività di accertamento (a posteriori) delle cause che hanno reso possibile il verificarsi della violazione, analizzando le anomalie o atipicità segnalate.

Le informazioni sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne e i recapiti per i contatti (indirizzi, e-mail e telefoni) sono resi noti e aggiornati attraverso la rete Intranet e il sito web in una sezione dedicata, e sono altresì esposti e resi facilmente visibili nelle sedi della Società a beneficio delle persone che, pur non frequentando abitualmente i luoghi di lavoro, vi si rechino saltuariamente intrattenendo un rapporto giuridico con Artigiancredito.

Sono altresì fornite informazioni per le segnalazioni esterne, ricorrendo i presupposti di cui alla definizione di “segnalazione esterna” al precedente punto 2.

7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE “WHISTLEBLOWING”

Ricevuta la segnalazione, l’OdV svolge le seguenti attività:

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con il Soggetto Segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni (per esempio, mirate ad accertare se il Soggetto Segnalante ha un interesse privato collegato alla segnalazione qualora già non esplicitamente espresso);
- dà diligente seguito alla segnalazione ricevuta;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento dando conto delle misure assunte e delle rispettive motivazioni o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Dare seguito alla segnalazione implica, in primo luogo, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l’ammissibilità e poter quindi accordare al Soggetto Segnalante le tutele previste.

Per la valutazione dei suddetti requisiti di ammissibilità, l’OdV valuta in primo luogo che non vi sia:

- manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

Nel valutare la segnalazione ammissibile ricevuta l’OdV, a seconda della natura della tentata o commessa violazione:

- svolge in proprio o si avvale delle Funzioni di controllo interno e di ogni altra struttura aziendale competente per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione;
- avvia un’attività istruttoria finalizzata a verificare l’esistenza della violazione rilevata dal Soggetto Segnalante;
- può interrogare il Soggetto Segnalante, le Persone coinvolte e le Persone menzionate nella segnalazione;
- assume le decisioni conseguenti all’esito degli accertamenti condotti, disponendo se del caso l’archiviazione della segnalazione ovvero richiedendo alle Funzioni aziendali competenti di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato. Le Funzioni aziendali competenti, a tale riguardo, se compatibile con la disciplina applicabile al caso concreto, sono tenute ad assicurare al Soggetto Segnalante qualora Persona coinvolta nel compimento delle violazioni un trattamento di favore rispetto alle altre Persone coinvolte;
- può richiedere al Consiglio di Amministrazione opportuni interventi sul Modello di organizzazione, gestione e controllo e sugli altri presidi interni di legalità;
- ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del Modello e del Codice etico, ovvero l’OdV abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per davi adeguato seguito.

8. PRESIDI DI RISERVATEZZA

Nel dare seguito alla segnalazione, l’OdV deve agire in modo da garantire che i Soggetti Segnalatori, le Persone coinvolte, le Persone menzionate e i Facilitatori non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni, assicurando la riservatezza dei rispettivi nominativi e facendo sì che la rispettiva identità e qualsiasi altra informazione da cui possano evincersi direttamente o indirettamente tali identità non possano essere rivelate senza il consenso espresso degli interessati, fatti salvi gli obblighi di legge.

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del Soggetto Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del Soggetto Segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

I dati personali forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione, fatti salvi gli obblighi di legge.

Fanno eccezione agli obblighi di riservatezza le circostanze in cui:

- la segnalazione risulti effettuata allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio alla Persona coinvolta (la cosiddetta segnalazione in “mala fede”) e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;
- l’anonimato non sia opponibile per legge (per esempio in caso di indagini penali);
- nella segnalazione sono rivelati fatti e/o circostanze tali che, seppure estranei alla sfera aziendale, rendano opportuna e/o dovuta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria (per esempio per i reati di terrorismo, spionaggio, attentati eccetera).

9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI INTERNE

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso del Soggetto Segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, il Soggetto Segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. Il Soggetto Segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta del Soggetto Segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso del Soggetto Segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Soggetto Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.

10. USO IMPROPRIO DEI CANALI DI SEGNALAZIONE

Non sono ammissibili e non viene dato seguito alle segnalazioni il cui contenuto è riferito a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del Soggetto Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Inoltre, allorché sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Soggetto Segnalante e/o dell'eventuale Facilitatore per i reati di diffamazione o di calunnia tramite i canali di segnalazione, al Soggetto Segnalante e/o all'eventuale Facilitatore sono irrogate sanzioni disciplinari.

Infine, l'uso improprio dei canali di segnalazione per l'inoltro di informazioni mirate al pettegolezzo, al discredito e al dileggio della Persona coinvolta o della Persona menzionata, anche qualora il fatto non costituisca reato, è considerata una grave violazione del Codice etico e al Soggetto Segnalante e/o all'eventuale Facilitatore sono irrogate sanzioni disciplinari.

11. IL CANALE ESTERNO PRESSO L'ANAC

Ferma restando la preferenza per il canale interno, vi è la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso il canale esterno presso l'ANAC.

L'ANAC è competente ad attivare e gestire detto canale che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Soggetto Segnalante, della Persona coinvolta e della Persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'accesso a tale canale, tuttavia, è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni.

In particolare, il Soggetto Segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione:

1. il canale interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
2. il canale interno è stato utilizzato ma non ha funzionato correttamente, nel senso che la segnalazione non è stata trattata entro un termine ragionevole, oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione;
3. il Soggetto Segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegate e informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito. Ciò si verifica quando, per esempio, il

responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella violazione, vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l'efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata a affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza; o questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione (per esempio anche come conseguenza della violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante);

4. Il Soggetto Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, per esempio, al caso in cui la violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente.

12. DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIURISDIZIONALE

È riconosciuta ai soggetti tutelati dalla disciplina *whistleblowing* anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

Qualora il *whistleblower* rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni non è esonerato dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Si rammenta, in ogni caso, che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 del Codice penale, disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal *whistleblower* che può segnalare anche illeciti di altra natura. Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 del Codice penale e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste per le ritorsioni subite. Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giurisdizionali a cui è sporta la denuncia.

13. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, includendovi i *social network* e i nuovi canali di comunicazione che costituiscono uno strumento rapido e interattivo di trasmissione e veicolazione di informazioni e scambi tra reti di persone e organizzazioni come, per esempio, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram.

La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché poi il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dalla normativa sul *whistleblowing*. Pertanto, la protezione sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

1. a una segnalazione interna, a cui l’OdV non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), ha fatto seguito una segnalazione esterna all’ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
2. la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all’ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
3. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, per esempio, a una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all’incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un’ampia risonanza per impedirne gli effetti;
4. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, per esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, proceda ad archiviare detta segnalazione in assenza dei presupposti.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste per il *whistleblower* dalla normativa. Laddove, invece, divulghi violazioni utilizzando, per esempio, uno pseudonimo o un *nickname*, che comunque non ne consente l’identificazione, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell’identità dello stesso, le tutele previste se ha comunicato ritorsioni.

Si precisa, infine, che il soggetto che effettua una divulgazione pubblica, così come sopra illustrato, deve tenersi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il decreto legislativo n. 24/2023 prevede che restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

14. COMUNICAZIONE DI RITORSIONI

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente all'ANAC, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata.

La comunicazione spetta non solo al Soggetto Segnalante ma anche a coloro che, avendo un legame qualificato con quest'ultimo, subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione. Si tratta di: facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del Soggetto Segnalante o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Sono escluse dalla possibilità di segnalare all'ANAC le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione/ente in cui le ritorsioni sono state realizzate, fermo restando che i rappresentanti sindacali beneficiano, in quanto tali, della possibilità di comunicare all'ANAC ritorsioni, sia se esse sono conseguenza di una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica dagli stessi effettuata in qualità di lavoratori, sia se assumono il ruolo di facilitatori, non spendendo la sigla sindacale, e quindi subiscono ritorsioni per aver fornito consulenza e sostegno al Soggetto Segnalante.

Deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dal Soggetto Segnalante affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione. È quindi necessario che il segnalante fornisca all'ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

La comunicazione della ritorsione a un soggetto diverso dall'ANAC vanifica le tutele garantite dal decreto legislativo n. 24 del 2023.

15. DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO “WHISTLEBLOWING”

Il presente Regolamento è diffuso a tutto il personale a cui è illustrato in maniera chiara, precisa e completa il procedimento di segnalazione interno adottato indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del Soggetto Segnalante e della Persona coinvolta, con l'espresso avvertimento che l'identità del Soggetto Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso Soggetto Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

16. RIMANDI

Per quanto non espressamente indicato dalla presente procedura si rimanda alle previsioni di legge e alle norme di etero e auto-regolamentazione e, in particolare, al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, al Testo Unico Bancario, alle linee guida ANAC, allo SGRA, al Modello Organizzativo, al Codice etico e alla Politica aziendale anticorruzione.